


RUOLI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO

Mauro Tonicchi
Vice Presidente
Consiglio Nazionale ANIP

Il presente documento è stato inviato al Capo della Polizia ed al Ministro degli Interni



Nel contesto della attuale situazione della Polizia di Stato, anche in relazione all'imminente riordino delle carriere, sarebbe opportuno analizzare l'attuale fase di stallo relativa alla attuazione del D.P.R. n. 337 del 24 aprile 1982, riguardante l'istituzione dei ruoli Tecnici della Polizia di Stato e, più esattamente ciò che riguarda il ruolo dei "Periti Tecnici".

A tutt'oggi, nonostante siano state rivolte al Dipartimento della P.S. più richieste atte a far emanare circolari esplicative circa i tanti dubbi che il D.P.R. n. 337/82 aveva creato "purtroppo", non c'è stata alcuna risposta.

Già durante le trattative per il 1° contratto di lavoro furono posti in evidenza dalle OO.SS. gli iniqui effetti della normativa che si ripercuotevano in maniera rilevante su tutto il personale.

Gli addetti alle attività definite tecniche e scientifiche, estrapolate a seguito della riforma da quelle spiccatamente operative, si erano sempre con-

siderate contestualmente Operatori di Polizia anche per la specifica preparazione iniziale ricevuta in tal senso.

La specializzazione e l'applicazione tecnica sopravvenuta nel corso della carriera non aveva settorizzato gli interessi, comunque integrati nell'istituzione "Polizia di Stato".

L'attuazione della sancita differenziazione, attraverso la costituzione dei ruoli tecnici, tra le attività operative e quelle finalizzate a fornire i mezzi per il loro conseguimento non poteva discriminare quanti fino ad allora avevano provveduto alla efficienza ed al funzionamento di queste ultime.

Alcune disposizioni inserite nella legge n. 668 del 1986 hanno dato attuazione ad alcuni emendamenti del D.P.R. 337/82 migliorando le posizioni di quanti sarebbero transitati nei ruoli tecnici.

Il rinvio della definizione del trattamento economico e lo stato giuridico incompleto rispetto a quello degli altri Operatori di Polizia unitamente a varie perplessità, non ha contribuito a determinare quell'assetto interno indispensabile a realizzare i fini della riforma in termini di chiara definizione

tra il contingente del personale addetto ai servizi operativi e quello impiegato nei settori tecnici.

L'occasione della stipula del 2° contratto di lavoro, sfociava positivamente in un punto dell'accordo che sanciva il diritto per tutto il personale dei ruoli tecnici all'indennità mensile pensionabile nella misura del 100 per cento rispetto a quella percepita

dagli appartenenti ai ruoli operativi.

Insita in questa nuova regolamentazione economica c'era inoltre un importante riflesso funzionale perchè a parità di trattamento economico deve necessariamente corrispondere parità di stato giuridico. L'Amministrazione dell'Interno aveva redatto, all'indomani della stipula contrattuale, una bozza di disegno di legge

che lo scioglimento anticipato delle Camere non ne consentì la presentazione al Parlamento. Di seguito vengono trascritti gli articoli che a suo tempo non poterono essere presentati in Parlamento e che andrebbero, perchè ancora attuali, ripresentati per la soluzione definitiva del problema dei tecnici della Polizia di Stato nell'attuale legislatura.

Unificazione della disciplina relativa alle qualità di Ufficiale ed Agente di Pubblica Sicurezza e di Ufficiale ed Agente di Polizia giudiziaria nonchè al trattamento economico del Personale della Polizia di Stato

Articolo 1

L'art. 42 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, è sostituito dal seguente:

"" Art. 42

Qualità di ufficiale ed agente di pubblica sicurezza e di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria.

Al personale appartenente ai ruoli degli operatori e dei collaboratori tecnici, dei revisori e dei periti tecnici è attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza.

Al personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici e dei dirigenti tecnici è attribuita la qualità di ufficiale di pubblica sicurezza.

Agli operatori tecnici, operatori tecnici scelti, collaboratori tecnici e collaboratori tecnici capo è attribuita la qualità di agente di polizia giudiziaria.

Ai revisori tecnici e agli appartenenti ai ruoli dei periti tecnici, direttori tecnici nonchè ai primi dirigenti del ruolo dei dirigenti tecnici è attribuita la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria.""

Articolo 2

L'art. 3 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 è sostituito dal seguente:

"" Art. 3

Tutti gli appartenenti ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato hanno la qualità di ufficiale di pubblica sicurezza. Hanno altresì la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, ad esclusione dei dirigenti superiori e dei dirigenti generali e qualifiche

equiparate del ruolo di cui all'art. 21 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338.

L'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1982, n. 338, concernente "Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato è abrogato.""

Articolo 3

Al personale appartenente ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici ed ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato si estendono le norme relative all'armamento, alle divise e alle tessere di riconoscimento, in vigore per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

I requisiti psico-fisici ed attitudinali per il personale appartenente ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato sono resi omogenei a quelli del personale che espleta funzioni di polizia, con i provvedimenti di cui agli artt. 25, comma 2 e 59, comma 3, legge 1° aprile 1981, n. 121.

Articolo 4

Al personale dei ruoli tecnico-scientifici o tecnici e dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, compete lo stesso trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia, avente qualifica corrispondente. E' abrogato il quarto comma dell'art. 23 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed ogni altra disposizione incompatibile con la norma del precedente comma.

Articolo 5

L'articolo 43 del D.P.R. 24/04/1982, n. 337, contenente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività

tecnico-scientifica o tecnica è modificato dal seguente:

""Art. 43

(Impiego in operazioni di polizia o di soccorso)

Il personale dei ruoli tecnici può essere impiegato, in relazione alle esigenze di servizio e alle proprie mansioni tecniche, in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità di infortuni.""

Articolo 6

L'art. 27 della legge 24 aprile 1982, n. 337 è sostituito dal seguente:

Alla luce di quanto detto sino ad ora si propone l'ipotesi che contestualmente agli avanzamenti dei "PERITI TECNICI", in fase di scrutinio vengano riempite le qualifiche apicali degli stessi con il personale attualmente inquadrato nel ruolo in questione per non penalizzarlo ulteriormente allorquando vi sarà il transito nei Ruoli

""Art. 27

Le promozioni alle qualifiche del ruolo dei periti tecnici vengono conferite, nel limite dei posti disponibili alla data degli scrutini.""

Articolo 7

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.

Tecnici del personale delle altre amministrazioni che svolge attività Tecnica o tecnico-scientifica.

Lettera aperta al Ministro dell'Interno ed al Capo della Polizia

Questa Organizzazione Sindacale A.N.I.P. - Associazione Nazionale Ispettori e Periti Tecnici della Polizia di Stato esprime vibrata protesta per eventuale promozione Ispettore - Ispettore Principale 2° Corso limitata a sole 140 persone escludendo restanti Ispettori. Ribadisce principio progressione "doppio binario" e conseguente promozione Ispettore - Ispettore Principale anche per gli "ex marescialli" disgiunti avanzamento Ispettori concorsi esterni. Pone particolare attenzione al ruolo dei Periti Tecnici mai sottoposti a scrutinio promozioni qualifiche superiori nonostante vacanza posti. Questo oltre evidente danno economico et morale, potrebbe danneggiare ulteriormente ruolo Periti Tecnici. Segnalasi crescente stato agitazione intero ruolo Ispettori e Periti Tecnici, ancora gravemente penalizzati, in un momento così delicato, con continui provvedimenti lesivi legittimi diritti.

**Per il Consiglio Nazionale
Il Presidente Vicario
Flavio Tuzi**

Errata Corrige

Nel numero scorso di Sicurezza e Giustizia (3 - 4 Marzo Aprile 1994) a pag. 8 è stata pubblicata l'intervista a Monsignor Cesare Curioni, Ispettore Capo dei Cappellani dell'Amministrazione Penitenziaria a firma di Andrea Fasano. E' errata, per un disguido di redazione, la qualifica dell'autore dell'articolo. Andrea Fasano è, infatti, collaboratore RAI con la qualifica di "programmista/regista". Ci scusiamo dell'errore con l'autore dell'articolo e con i lettori.